



Ministero dell'istruzione e del merito
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione
Direzione generale ordinamenti scolastici, valutazione e internazionalizzazione del sistema
nazionale di istruzione

CONVENZIONE

TRA

Il Ministero dell'Istruzione e del Merito (di seguito denominato MIM) con sede in Viale Trastevere, 76/a – 00153 Roma, codice fiscale 80185250588, rappresentato per la stipula dal Dott. Fabrizio Manca in qualità di Direttore Generale della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione (DGOSVI);

E

L'Associazione CIMEA (d'ora innanzi per brevità denominata "CIMEA"), con sede a Roma, viale XXI Aprile 36, 00162 C.F. e P. I. n. 08590541002, nella persona del Direttore Generale, Dott. Luca Lantero;

collettivamente indicate nel proseguo di tale documento anche come "Parti",

VISTO

- il Decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44 recante «*Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche*», convertito dalla legge 21 giugno 2023, n. 74;
- il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, recante «*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche*»;
- il Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante «*Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della Legge 15 marzo 1997, n. 59*» e, in particolare, l'articolo 2, comma 1, n. 11, che, a seguito della modifica apportata dal Decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, con legge 5 marzo 2020, n. 12, istituisce il Ministero dell'istruzione;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 settembre 2020, n.166 recante il «*Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'Istruzione*»;
- il Decreto ministeriale 5 gennaio 2021, n. 6, recante «*Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale dell'Amministrazione centrale del Ministero dell'Istruzione*»;
- il Decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante «*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri*», convertito con modificazioni dalla Legge 16 dicembre 2022, n. 204, che all'art. 6, comma 1, stabilisce che «*il Ministero dell'istruzione assume la denominazione di Ministero dell'istruzione e del merito*»;

PREMESSO

- Che l'articolo 5 comma 18 del Decreto-Legge 22 aprile 2023, n. 44 riferito alle «*Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche*», convertito tramite legge 21 giugno 2023, n. 74, stabilisce che «*Il Ministero dell'istruzione e del merito, sulla base di una convenzione triennale, si avvale del Centro di informazione sulla mobilità e le equivalenze accademiche per le attività connesse al riconoscimento dei titoli di abilitazione all'insegnamento ovvero di specializzazione sul sostegno conseguiti all'estero*» e



Ministero dell'istruzione e del merito
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione
Direzione generale ordinamenti scolastici, valutazione e internazionalizzazione
del sistema nazionale di istruzione

che l'onere derivante dall'attuazione del citato comma è determinato annualmente in un contributo pari ad un massimo di euro 1.460.000,00 a decorrere dall'anno 2023;

- Che il Ministero dell'Istruzione e del Merito, in attuazione delle linee di indirizzo politico del Ministro, deve dare seguito agli impegni assunti in ambito europeo e internazionale nel settore dell'istruzione, in linea con le azioni volte a promuovere il riconoscimento dei titoli di studio esteri e la mobilità di studenti, docenti e professionisti, e innovare l'intero sistema in considerazione di quanto stabilito dalle linee strategiche e dalle nuove esigenze del rinnovato contesto globale;
- Che, a seguito e in continuità con le politiche di intervento all'interno dei processi internazionali, il Ministero ha l'esigenza di dare seguito alle attività svolte con successo e agli impegni assunti dall'Italia in attuazione della "Raccomandazione del Consiglio dell'Unione europea del 26 novembre 2018 sulla promozione del riconoscimento reciproco automatico dei titoli dell'istruzione superiore e dell'istruzione e della formazione secondaria superiore e dei risultati dei periodi di studio all'estero", dove è stato richiesto agli Stati Membri "un ampliamento" del ruolo e delle attività dei centri NARIC "per ricomprendere altri settori dell'istruzione e della formazione e le modalità per sostenerli in tale ampliamento";
- Che l'Italia ha ratificato la "Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore nella Regione europea", nota anche con la dizione sintetica di "Convenzione di Lisbona", con la Legge n. 148 del 2002;
- Che le attività previste all'articolo 5 comma 18 del Decreto-Legge 22 aprile 2023, n. 44, rientrano nella sfera delle attività istituzionali del Centro nazionale di informazione di cui all'articolo IX.2 della Convenzione di Lisbona e in linea con quanto indicato dalla "Joint ENIC/NARIC Charter of Activities and Services" approvata dal Comitato della Convenzione di Lisbona quale testo sussidiario alla citata Convenzione il 09/06/2004, e tali vanno considerate a fini fiscali e amministrativi;
- Che il Ministero ha il compito di svolgere esso stesso sia valutazioni sia riconoscimenti di titoli di studio esteri per scopi non accademici, sia in attuazione dell'articolo 38 D.Lgs. 165/2001, tramite istanza da presentarsi presso gli appositi uffici della Presidenza del Consiglio, sia in attuazione della Direttiva 2005/36/CE e della Direttiva 2013/55/UE, per le professioni vigilate dallo stesso Ministero, oltre alla partecipazione ai tavoli istituzionali di attuazione di tale normativa unionale;
- Che, sulla base del progetto della Commissione europea di costituire entro il 2025 una "European Education Area" e dell'approvazione nel novembre del 2019 della "Global Convention on the Recognition of Qualifications concerning Higher Education" dell'UNESCO, l'Italia dovrà far



Ministero dell'istruzione e del merito
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione
Direzione generale ordinamenti scolastici, valutazione e internazionalizzazione
del sistema nazionale di istruzione

fronte agli impegni assunti a livello internazionale per poter promuovere e realizzare gli obiettivi collegati a tali strumenti;

- Che il Ministero ha l'esigenza di rafforzare le attività svolte con successo e agli impegni assunti dall'Italia all'interno dello Spazio europeo dell'istruzione superiore (*European Higher Education Area - EHEA*), processo internazionale che ha recepito e utilizza la Convenzione di Lisbona quale strumento fondante il proprio operato, anche in vista delle attività da svolgersi all'interno del *Bologna Implementation Coordination Group - BICG*;

PREMESSO ALTRESI'

- Che la Decisione del Consiglio Europeo del 2 Giugno 1983, per facilitare lo scambio di informazioni in ambito accademico tra gli Stati Membri, ha stabilito la costituzione di una Rete comunitaria europea di centri nazionali di informazione sul riconoscimento accademico dei diplomi e dei periodi di studio (*National Academic Recognition Information Centres - NARIC*), necessità ribadita con la Decisione 87/327/CEE del Consiglio del 15 giugno 1987 che adottava il programma di azione comunitario in materia di mobilità degli studenti (*ERASMUS*);
- L'azione intrapresa dall'allora Ministero della Pubblica Istruzione volta all'implementazione di tali Decisioni comunitarie, al fine di individuare un soggetto idoneo alla creazione anche in Italia di un Centro nazionale NARIC con funzioni di informazione sul riconoscimento dei titoli accademici sia stranieri sia italiani, anche al fine del riconoscimento dei periodi di mobilità per studio effettuati all'estero;
- La riconosciuta esperienza del Centro di informazione sulla mobilità e le equivalenze accademiche (*CIMEA*) nell'ambito delle attività di riconoscimento accademico internazionale, svolta ininterrottamente a partire dal 1984, dapprima come Fondazione RUI (*Residenze Universitarie Internazionali*), successivamente come Associazione Servizi e Ricerche RUI ed infine come Associazione *CIMEA*;
- La Decisione del 9 giugno 1994 del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa e la Decisione del 18 giugno 1994 del Comitato Regionale per l'Europa dell'UNESCO, dove il Ministero è stato chiamato a designare un centro nazionale all'interno della rete europea comune dei centri nazionali di informazione sulla mobilità e il riconoscimento dei titoli universitari denominata *ENIC (European National Information Centres)*;
- Che il *CIMEA* è stato designato dal Governo italiano quale "Centro di Informazione nazionale sul riconoscimento dei titoli e dei periodi di studio superiore effettuati nella Regione Europea" (art. IX.2 della Convenzione di Lisbona), in continuità con le funzioni svolte sin dal 1986 su nomina dell'allora Ministero della Pubblica Istruzione, all'interno della rete *NARIC (National*

Viale Trastevere, 76/A – 00153 Roma

dgosv@postacert.istruzione.it

dgosvi.segreteria@istruzione.it



Ministero dell'istruzione e del merito
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione
Direzione generale ordinamenti scolastici, valutazione e internazionalizzazione
del sistema nazionale di istruzione

Academic Recognition Information Centres) dell'Unione europea ed ENIC (*European Network of National Information Centres*) del Consiglio d'Europa e dell'UNESCO;

- Il Parere n. 28/98 dell'Autorità per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione (AIPA) dove si identifica il CIMEA come “unica struttura adeguata allo svolgimento dei servizi richiesti” in tema di riconoscimento dei titoli accademici, in considerazione del possesso esclusivo di banche dati e software in tema di formazione superiore;
- Che il CIMEA gestisce banche dati in maniera esclusiva in tema di sistemi di istruzione superiore e di titoli di studio, oltre ad aver già sviluppato nuove tecnologie al fine di facilitare il riconoscimento automatico delle qualifiche;
- Che, con nota del 03/01/2011, la Rappresentanza Permanente d'Italia presso il Consiglio d'Europa a Strasburgo ha ribadito che il Governo italiano ha designato come “*Centro di Informazione nazionale sul riconoscimento dei titoli e dei periodi di studio superiore effettuati nella Regione Europea*” (citato art. IX.2) il Centro di informazione sulla mobilità e le equivalenze accademiche (CIMEA) presso l'AsRUI, in continuità con la funzione svolta sin dal 1987 dalla Fondazione RUI;
- Preso atto della nota del 24 aprile 2015 con la quale l'Associazione CIMEA, il cui socio fondatore è la Fondazione RUI, ha comunicato che a decorrere dal 1° gennaio 2015, le attività del Centro nazionale di informazione (ex art. IX.2 della Convenzione di Lisbona e Legge 11 luglio 2002, n. 148) sono gestite dalla stessa Associazione CIMEA (di seguito denominata CIMEA) che ha rilevato i compiti e le attività dall'Associazione Servizi e Ricerche RUI (AsRUI);
- Che il CIMEA, al fine del raggiungimento degli obiettivi fissati anche per il Governo italiano dalla Convenzione di Lisbona, è l'unico soggetto che dispone di risorse adeguate in termini di dotazione di personale competente, strutture tecniche e banche dati in grado di rispondere agli obblighi derivanti dall'adesione dell'Italia ai processi internazionali e agli adempimenti assunti in ambito unionale e internazionale in tema di riconoscimento di titoli di studio;
- Che il CIMEA è stato designato dalla Commissione europea, dal Consiglio d'Europa e dall'UNESCO alla gestione tecnica del lavoro svolto dai 55 Paesi afferenti alle reti ENIC e NARIC, oltre allo sviluppo delle banche dati e dei siti internet di riferimento in ambito di riconoscimento dei titoli di studio;
- Che il CIMEA è impegnato, in conformità con la sua missione, nella promozione e nell'adozione di modelli migliorativi per l'intero sistema educativo nazionale, e ha sviluppato una vasta esperienza nel coordinamento, nella gestione e nella realizzazione di numerose attività e iniziative nazionali e internazionali nei vari campi della gestione, della ricerca e della razionalizzazione delle strutture e delle risorse;



Ministero dell'istruzione e del merito
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione
Direzione generale ordinamenti scolastici, valutazione e internazionalizzazione
del sistema nazionale di istruzione

- Che il CIMEA collabora stabilmente con tutte le realtà italiane operanti nel settore dell'istruzione e della formazione, a cui è riconosciuto il ruolo istituzionale e di rappresentanza delle istanze in tema di riconoscimento delle qualifiche, attraverso un'intensa attività di studio e di sperimentazione;

CONSIDERATO INFINE

Che il decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44 recante «*Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche*», convertito dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, all'articolo 5 comma 18 recita che “Il Ministero dell'istruzione e del merito, sulla base di una convenzione triennale, si avvale del Centro di informazione sulla mobilità e le equivalenze accademiche per le attività connesse al riconoscimento dei titoli di abilitazione all'insegnamento ovvero di specializzazione sul sostegno conseguiti all'estero. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 1.460.000 euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito.”

**TUTTO CIÒ PREMESSO,
LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE:**

Art. 1-Premesse e allegati

1. Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione; i documenti e gli atti in essa richiamati, anche se non allegati, sono noti alle Parti.

Art. 2- Oggetto

1. La presente Convenzione intende dare attuazione all'art. 5 comma 18 del decreto-legge 44/2023 secondo cui: “Il Ministero dell'istruzione e del merito, sulla base di una convenzione triennale, si avvale del Centro di informazione sulla mobilità e le equivalenze accademiche per le attività connesse al riconoscimento dei titoli di abilitazione all'insegnamento ovvero di specializzazione sul sostegno conseguiti all'estero”.
2. A tal fine, le Parti con la presente Convenzione definiscono i profili essenziali delle suddette attività, regolano i rispettivi rapporti e predispongono forme di raccordo per programmare e coordinare le rispettive azioni strumentali per la corretta esecuzione della Convenzione.



Ministero dell'istruzione e del merito
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione
Direzione generale ordinamenti scolastici, valutazione e internazionalizzazione
del sistema nazionale di istruzione

3. Le linee di attività e i risultati attesi nelle singole annualità sono dettagliate nell'allegato "Quadro delle attività e dei costi" (Allegato A) che costituisce parte integrante e sostanziale della presente Convenzione. L'Allegato A descrive le linee di azione e indica il fabbisogno professionale e strutturale minimo che si ritiene necessario per lo svolgimento delle attività, anche con riguardo alla conseguente riorganizzazione e rafforzamento di CIMEA e delle attività connesse al suo *know how*, necessario ai fini della presente Convenzione, nonché una stima approssimativa delle modalità con cui saranno suddivise le risorse economiche, stima che sarà definita a livello di Piano annuale delle attività, come da successivo articolo 6 della presente Convenzione.

Art. 3- Rapporti tra le parti

1. Il CIMEA, per le finalità di cui all'art. 2, si impegna a fornire supporto nello svolgimento delle attività affidate *ex lege* al MIM relative alla gestione, verifica, valutazione, istruttoria e riconoscimento dei titoli esteri e delle abilitazioni, con particolare riferimento alle attività finalizzate all'attuazione dell'art. 38 del decreto legislativo n. 30 marzo 2001 n. 165, della Direttiva 2005/36/CE e della Direttiva 2013/55/UE. Le suddette attività sono descritte, nelle loro linee essenziali, nell'Allegato A). Resta inteso fra le parti che le attività svolte da CIMEA si sostanziano in un supporto che in nessun modo comporta l'attribuzione dei compiti affidati al MIM né la paternità delle decisioni dallo stesso liberamente adottate e che il personale CIMEA svolgeranno i propri compiti senza essere inquadrati all'interno dei procedimenti amministrativi relativi alle attività di cui alla presente convenzione e senza essere inseriti nell'organigramma del MIM o assoggettati a potere organizzativo da parte di quest'ultimo. Il MIM si impegna a coordinarsi con il referente di CIMEA per ogni questione relativa al personale di CIMEA.
2. Il MIM si impegna a mettere a disposizione del CIMEA le informazioni e la documentazione in suo possesso, funzionali alla realizzazione delle attività di supporto oggetto della presente Convenzione e ad erogare al CIMEA l'onere previsto dall'art. 5 comma 18 decreto-legge 44/2023 per l'attuazione della presente Convenzione, nei limiti e con le modalità descritte dalle successive disposizioni.
3. Le attività oggetto della presente Convenzione, per il loro particolare rilievo e per le finalità istituzionali pubbliche perseguite, devono essere svolte dalle Parti con la massima diligenza.

Art. 4- Esecuzione delle attività

1. Per l'esecuzione delle attività oggetto della presente Convenzione, CIMEA si avvarrà di personale, anche eventualmente contrattualizzato e/o da contrattualizzarsi *ad hoc* con rapporti di collaborazione.



Ministero dell'istruzione e del merito
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione
Direzione generale ordinamenti scolastici, valutazione e internazionalizzazione
del sistema nazionale di istruzione

2. Ai fini della presente Convenzione e dei suoi allegati, sono da considerarsi quali “collaboratori” quei soggetti operanti sulla base di contratti di collaborazione coordinata e continuativa e/o di contratti di collaborazione autonoma e/o libero-professionale. Ai fini della presente Convenzione e dei suoi allegati, il termine “personale” ricomprende sia i dipendenti che i collaboratori, come identificati al periodo che precede.
3. CIMEA è obbligato:
 - ad osservare e fare osservare tutte le disposizioni in materia di assicurazioni sociali e previdenziali, nonché di assicurazioni obbligatorie per i propri dipendenti e/o per i collaboratori, come identificati al precedente comma, contrattualizzati ad hoc per tali funzioni;
 - ad applicare tutte le norme contenute nei C.C.N.L. per le varie categorie contrattualizzate, nonché la normativa vigente in tema di ricorso alle forme contrattuali flessibili e/o di contrattualizzazione di collaboratori come identificati al precedente comma;
 - ad adottare tutte le misure necessarie con riferimento a quanto previsto dal Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” e s.m.i.;
 - a garantire e a tenere indenne il MIM da eventuali danni accidentalmente causati a cose e/o persone dal proprio personale e/o da quelli causati dai suoi affidatari nel corso dell'esecuzione delle attività presso le sedi del MIM;
 - a realizzare le attività oggetto della presente Convenzione nel pieno rispetto dei criteri di efficienza e funzionalità dell'azione amministrativa, affinché il proprio personale che a qualsiasi titolo collabori con la Direzione si attenga scrupolosamente, nell'esecuzione delle attività di cui alla presente Convenzione e secondo le indicazioni impartite dal MIM, al Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici di cui al d.P.R. n. 62/2013 e al d.P.R. n. 81/2023, al Codice di comportamento dei dipendenti del Ministero nonché al “Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza” e alle disposizioni del MIM in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e alla libera circolazione di tali dati ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, per tutte le finalità connesse all'esecuzione della presente Convenzione. Il MIM dovrà comunicare in forma scritta al personale di CIMEA interessato i suddetti, codici, piani, disposizioni, oltre a verificarne l'effettiva conoscenza a pena di nullità di alcun tipo di responsabilità in tal senso verso CIMEA e il suo personale.
4. CIMEA, in conformità con le disposizioni previste all'articolo 53, comma 16 ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, così come integrato dalla legge 6 novembre 2012, n. 190, si impegna a non affidare incarichi o lavori retribuiti, in forma autonoma o subordinata, a ex dipendenti del MIM che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi

Viale Trastevere, 76/A – 00153 Roma

dgosv@postacert.istruzione.it

dgosvi.segreteria@istruzione.it



Ministero dell'istruzione e del merito
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione
Direzione generale ordinamenti scolastici, valutazione e internazionalizzazione
del sistema nazionale di istruzione

o negoziali per conto degli stessi Ministeri e che pertanto non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività svolta nell'ambito del presente rapporto negoziale. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal suddetto comma sono nulli.

5. Il MIM non sarà in alcun modo responsabile delle eventuali controversie o aspettative che dovessero insorgere tra CIMEA e il personale da quest'ultima contrattualizzato nell'ambito delle attività di cui alla presente Convenzione, anche quando tali attività possano svolgersi anche presso le sedi del MIM. Allo stesso modo, CIMEA non sarà in alcun modo responsabile delle eventuali controversie o aspettative che dovessero insorgere da parte del proprio personale, nei confronti del MIM, salvo che dette controversie o aspettative non siano imputabili a CIMEA.

Art. 5 - Durata

1. La presente Convenzione ha una durata di tre anni che decorrono dalla data di sottoscrizione della stessa ed è efficace per le Parti firmatarie a seguito della registrazione dell'atto da parte dei competenti organi di controllo.
2. Per esigenze che si dovessero manifestare in ordine allo svolgimento e all'articolazione delle attività della presente Convenzione, le Parti potranno concordare per iscritto eventuali modifiche, proroghe, rimodulazioni e/o integrazioni, purché questi non comportino oneri aggiuntivi e fermo restando l'ammontare complessivo stabilito dalla legge. Diversamente, le Parti dovranno procedere alla formale stipula di un atto aggiuntivo.
3. Il Ministero potrà in qualsiasi momento presentare temporanea e motivata richiesta di sospensione totale o parziale delle attività che costituiscono oggetto della presente Convenzione. In tal caso, CIMEA maturerà il diritto al pagamento dei costi già sostenuti e debitamente documentati.

Art. 6 - Pianificazione ed organizzazione delle attività

1. CIMEA entro il 30 gennaio di ciascun anno definisce il Piano annuale delle attività, dettagliando per ogni annualità quanto indicato nel Quadro delle attività (Allegato A), contenente gli interventi, le azioni da realizzarsi e i risultati attesi per l'anno di riferimento, fermo restando il rispetto dell'importo massimo complessivo di cui al successivo art. 8.
2. Nelle more della definizione dei Piani annuali, il MIM può chiedere a CIMEA l'attivazione di interventi specifici nell'ambito delle linee di attività indicate nell'Allegato A.
3. Le indicazioni nei Piani annuali possono essere oggetto di revisioni ed aggiornamenti concordati tra le Parti.



Ministero dell'istruzione e del merito
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione
Direzione generale ordinamenti scolastici, valutazione e internazionalizzazione
del sistema nazionale di istruzione

4. Tutti i documenti relativi alla pianificazione ed organizzazione delle attività vengono redatti e scambiati anche in formato elettronico.
5. Nello svolgere le attività, sulla base della presente Convenzione, CIMEA opera in coordinamento con gli uffici del MIM. Resta inteso che l'eventuale valutazione di titoli esteri svolta da CIMEA o la produzione di ogni altra documentazione formata da CIMEA è da considerarsi non vincolante per gli uffici del MIM, non essendo CIMEA ente deputato ex lege alla predisposizione delle pratiche riferite al riconoscimento accademico e/o professionale e alle relative decisioni e/o decreti finali.
6. I Piani annuali vengono approvati per iscritto dal MIM o comunque se trascorsi 30 giorni dal loro invio, al fine di dare seguito e continuità alle attività svolte e alle procedure già avviate in tema di riconoscimento dei titoli esteri, salvo occorrano integrazioni o modifiche nel qual caso il termine è sospeso e le attività continuano secondo quanto già approvato nell'anno precedente.
7. Per il solo anno 2023, il piano annuale delle attività viene definito da CIMEA entro 30 giorni dalla stipula della presente Convenzione, fermo restando che le attività potranno iniziare solo in seguito all'approvazione della stessa da parte degli organi di controllo.

Art. 7 - Atti di consuntivazione delle attività

1. Per ogni annualità, CIMEA sottoporrà all'approvazione del MIM una Relazione Annuale di Esecuzione sulle attività realizzate nel periodo di riferimento, attestante il compimento delle azioni svolte e delle risorse utilizzate, ai fini del pagamento del relativo saldo.
2. Con riferimento alla rendicontazione delle attività svolte, CIMEA dovrà descrivere l'effettivo espletamento delle attività previste nei documenti di pianificazione contenuti nei singoli Piani annuali delle attività, di cui al precedente articolo.
3. Tutti gli atti di consuntivazione delle attività sono redatti e scambiati in formato elettronico.
4. CIMEA è comunque tenuto a presentare al MIM, eventuali ulteriori atti ed informazioni richieste anche in formato cartaceo.

Art. 8 - Onere per le attività da svolgere

1. In attuazione dell'articolo 5 comma 18 decreto-legge 44/2023, il Ministero si impegna a riconoscere a CIMEA, per le attività oggetto della presente Convenzione, per il triennio 2023-2025, l'importo massimo di Euro 4.380.000,00 (quattromilionitrecentoottantamila/00) con riferimento al singolo esercizio finanziario per ogni annualità pari a Euro 1.460.000,00 (unmilionequattrocentosessantamila/00).
2. Le attività ad oggetto della presente Convenzione rientrano nella sfera delle attività istituzionali del Centro nazionale di informazione di cui all'articolo XI.2 della Convenzione

Viale Trastevere, 76/A – 00153 Roma

dgosv@postacert.istruzione.it

dgosvi.segreteria@istruzione.it



Ministero dell'istruzione e del merito
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione
Direzione generale ordinamenti scolastici, valutazione e internazionalizzazione
del sistema nazionale di istruzione

di Lisbona e in linea con quanto indicato dalla “Joint ENIC/NARIC Charter of Activities and Services” approvata dal Comitato della Convenzione di Lisbona quale testo sussidiario alla citata Convenzione il 09/06/2004 e tali vanno considerate al pari del contributo ricevuto da CIMEA come da art. 8 della legge n. 148/2002.

3. È fatta salva la possibilità di rimodulare il predetto importo alla luce di eventuali tagli finanziari non preventivabili, con particolare riferimento agli stanziamenti determinati in previsione per le annualità 2024 e 2025.
4. Nel caso in cui le somme previste per l'esercizio finanziario di un'annualità non vengano integralmente utilizzate, l'eccedenza potrà essere ripartita nelle annualità successive, in base ad eventuali sopravvenienti disposizioni normative.
5. Le eventuali spese eccedenti gli importi di cui al comma 1 del presente articolo, sostenute dal CIMEA per dare seguito alle attività oggetto della presente Convenzione, saranno supportate direttamente ed esclusivamente dal CIMEA.
6. Le erogazioni dei fondi, nei limiti dell'importo massimo di cui al comma 1, sono effettuate secondo le seguenti modalità:
 - a) Prima erogazione fino ad un massimo del 45% dell'importo complessivo stanziato per l'esercizio di riferimento previa presentazione da parte di CIMEA di rendicontazione sintetica intermedia delle attività svolte e dei costi sostenuti, nominata “Relazione di certificazione intermedia della spesa”, predisposta dagli uffici amministrativi di CIMEA, da svolgersi, di regola, entro il mese di aprile di ogni anno;
 - b) Seconda erogazione fino ad un massimo del 45% dell'importo complessivo stanziato per l'esercizio di riferimento previa presentazione da parte di CIMEA di rendicontazione sintetica intermedia delle attività svolte e dei costi sostenuti, nominata “Relazione di certificazione intermedia della spesa”, predisposta dagli uffici amministrativi di CIMEA, da svolgersi, di regola, entro il mese di settembre di ogni anno;
 - c) Terza erogazione a saldo dell'importo complessivo stanziato per l'esercizio di riferimento. Il saldo dei corrispettivi spettanti per ciascun esercizio finanziario, oltre a quanto previsto, nelle citate lettere a) e b) sarà erogato previa presentazione da parte di CIMEA della Relazione Annuale di Esecuzione delle attività svolte ai sensi della presente Convenzione e rendicontazione asseverata di un soggetto professionalmente qualificato, ferma restando la facoltà del MIM di richiedere eventuale documentazione aggiuntiva in merito alle attività svolte e alle spese rendicontate.
7. Per il solo anno 2023 le erogazioni dei fondi sono effettuate secondo le seguenti modalità:



Ministero dell'istruzione e del merito
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione
Direzione generale ordinamenti scolastici, valutazione e internazionalizzazione
del sistema nazionale di istruzione

- a) Prima erogazione fino ad un massimo del 40% dell'importo complessivo stanziato per l'esercizio di riferimento previa presentazione da parte di CIMEA di rendicontazione sintetica intermedia delle attività svolte e dei costi sostenuti, nominata "Relazione di certificazione intermedia della spesa", predisposta dagli uffici amministrativi di CIMEA, da svolgersi, di regola, a partire dai 30 giorni successivi all'approvazione del piano annuale delle attività;
- b) Erogazione a saldo fino ad un massimo corrispondente all'ammontare dell'importo complessivo stanziato per l'esercizio di riferimento previa presentazione da parte di CIMEA della Relazione Annuale di Esecuzione delle attività svolte ai sensi della presente Convenzione e rendicontazione asseverata di un soggetto professionalmente qualificato, ferma restando la facoltà del MIM di richiedere eventuale documentazione aggiuntiva in merito alle attività svolte e alle spese rendicontate.

Art. 9 - Modalità di pagamento dell'onere

1. Le erogazioni dei fondi saranno effettuate dal MIM mediante accredito sul conto corrente bancario intestato ad Associazione CIMEA:
 - Denominazione beneficiario: Associazione CIMEA
 - Dati Bancari: Banca Popolare di Sondrio - Agenzia 7 Aurelio, Via Baldo degli Ubaldi 267 - 00167 Roma
 - IBAN IT07D0569603207000008933X16 - BIC/SWIFT: POSOIT22XXX2.
2. Il CIMEA, sotto la propria esclusiva responsabilità, si impegna a rendere tempestivamente note al MIM le eventuali variazioni che si verificassero circa le modalità di trasferimento dei fondi di cui al comma precedente.

Art. 10 - Regole di comportamento presso la sede dell'altra Parte

1. Il MIM si impegna ad accogliere presso la propria sede, ove necessario, in qualità di ospite, il personale operante a qualunque titolo per conto di CIMEA nell'ambito delle attività oggetto della presente Convenzione.
2. Il personale di una delle Parti che si rechi presso la sede dell'altra per lo svolgimento delle attività oggetto della presente Convenzione, sarà tenuto ad uniformarsi alle regole che ne disciplinano l'accesso anche con riguardo al D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. Gli stessi soggetti dovranno quindi essere edotti, anche a mezzo di appositi atti informativi, dei comportamenti e della disciplina vigenti in materia e potranno essere chiamati a sottoscrivere, per accettazione, le eventuali comunicazioni che, in merito, la Parte ospitante riterrà, per motivi di organizzazione interna, di dovere effettuare.



Ministero dell'istruzione e del merito
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione
Direzione generale ordinamenti scolastici, valutazione e internazionalizzazione
del sistema nazionale di istruzione

3. Ciascun Parte resta responsabile per i danni subiti dai propri rappresentanti e dai propri beni, salvo il caso in cui l'evento dannoso sia stato cagionato, a qualsiasi titolo, dall'altra Parte.
4. Ciascuna parte provvederà, inoltre, alle coperture assicurative obbligatorie per legge dei propri rappresentanti e del proprio personale che sarà chiamato a frequentare, in attuazione della presente Convenzione, la sede dell'altra Parte.
5. Resta salva, in ogni caso, la disponibilità del CIMEA ad ospitare presso la propria sede le attività oggetto della presente Convenzione qualora si renda necessario e compatibilmente con il tipo di attività da svolgere.

Art. 11 - Riservatezza

1. I risultati delle attività svolte, come anche la documentazione raccolta ed utilizzata, rimangono di proprietà esclusiva del MIM.
2. L'eventuale divulgazione o diffusione da parte di CIMEA della documentazione prodotta nel corso dello svolgimento delle attività di cui alla presente Convenzione, ovvero di sue parti, rielaborazioni o sintesi, dovrà essere preventivamente autorizzata dal MIM anche con riferimento a specifici termini e modalità di tale diffusione.
3. Resta tra le Parti espressamente convenuto che tutte le informazioni e/o dati tecnici, di cui il personale impiegato da CIMEA verrà a conoscenza nello svolgimento delle attività oggetto della presente, devono essere considerate riservate. In tal senso, CIMEA si obbliga ad adottare con i propri dipendenti e consulenti tutte le cautele necessarie a tutelare la riservatezza di informazioni e/o dati correlati alla documentazione acquisita.

Art. 12- Recesso

1. Le Parti potranno esercitare il diritto di recesso dalla Convenzione qualora intervengano mutamenti nella situazione di fatto o di natura giuridica di entità tale da renderne impossibile l'esecuzione.
2. In caso di recesso da parte del Ministero, la Direzione Generale si impegna a riconoscere a CIMEA il pagamento del corrispettivo delle attività sino a quel momento realizzate.
3. In caso di recesso da parte di CIMEA, questo dovrà essere comunicato con un preavviso di 90 giorni, riconoscendo a CIMEA il pagamento del corrispettivo delle attività sino a quel momento realizzate.
4. In caso di recesso di una delle due Parti, nessuna forma di indennizzo per lucro cessante o danno emergente in luogo del recesso potrà essere rivendicata, salvo quanto previsto ai commi 2 e 3 del presente articolo 12.



Ministero dell'istruzione e del merito
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione
Direzione generale ordinamenti scolastici, valutazione e internazionalizzazione
del sistema nazionale di istruzione

Art. 13- Referenti delle parti

1. Per l'attuazione della presente Convenzione il referente del Ministero dell'Istruzione e del Merito è il Direttore generale della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione, Dott. Fabrizio Manca.
2. Per l'attuazione degli aspetti amministrativi, di controllo e finanziari della presente Convenzione, il referente del Ministero dell'Istruzione e del Merito è il Dirigente dell'Ufficio V - *Internazionalizzazione del sistema educativo di istruzione e formazione, scuole italiane all'estero, scuole europee e riconoscimento dei titoli conseguiti all'estero*, Dott. Bruno Gerardo Lamonaca.
3. Il referente del CIMEA per l'attuazione, la direzione e la gestione di ogni aspetto legato alla presente Convenzione è il Direttore Generale, Dott. Luca Lantero.
4. L'eventuale sostituzione dei suddetti referenti è oggetto di preventiva comunicazione all'altra parte e non comporta la necessità di modificare la presente Convenzione.

Art. 14- Tutela dei dati personali

1. Le Parti si impegnano reciprocamente ad osservare la normativa a tutela dei dati personali, nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento (UE) 2016/679, recante "Regolamento generale sulla protezione dei dati" (di seguito anche "GDPR"), e al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come novellato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n.101, al fine di trattare lecitamente i dati personali di terzi il cui utilizzo è necessario per l'esecuzione del presente Accordo.
2. Le Parti si impegnano, altresì, a compiere tutte le operazioni di trattamento di dati personali necessarie all'esecuzione della presente Convenzione, nel rispetto dei diritti alla riservatezza, alla libertà e ai diritti fondamentali dei terzi beneficiari e, in particolare, si obbligano a eseguire il trattamento dei dati secondo liceità, correttezza e trasparenza, ai sensi dell'articolo 5 del GDPR, in quanto titolari autonomi del trattamento dei dati personali effettuato nell'ambito della presente Convenzione, rispettando altresì ogni disposizione normativa contenuta nel Reg. UE 2016/679 e nel novellato D. Lgs. 196/2003.
3. I dati personali saranno trattati, nel rispetto della suddetta normativa, con sistemi cartacei e automatizzati.

Art. 15- Utilizzo dei segni distintivi delle Parti

1. La presente Convenzione non conferisce alle Parti alcun diritto di usare per scopi pubblicitari o per qualsiasi altra attività promozionale, il logo, il nome o altro segno distintivo dell'altra Parte (incluse abbreviazioni). Sono fatti salvi eventuali diversi accordi tra le parti in relazione



Ministero dell'istruzione e del merito
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione
Direzione generale ordinamenti scolastici, valutazione e internazionalizzazione
del sistema nazionale di istruzione

alla tipologia di attività da svolgere e nel rispetto delle norme stabilite per l'utilizzo del logo del MIM.

Art. 16- Risoluzione delle Controversie

1. Le eventuali controversie che dovessero insorgere tra le Parti dovranno essere sottoposte ad un previo tentativo di conciliazione in sede stragiudiziale.
2. Salvo l'impegno delle Parti ad esperire il tentativo di cui al comma 1, per ogni controversia insorgente dal presente Accordo è competente, in via esclusiva, il Foro di Roma.

Art.17- Condizioni finali

1. Per tutto quanto non previsto nella presente Convenzione e nei rispettivi allegati, si rinvia a quanto richiamato nelle premesse ed alla vigente normativa europea e nazionale.
2. Nel caso di sopravvenienze normative con effetti sulla presente Convenzione o nel caso emergano nuove esigenze organizzative, le parti si impegnano a modificare ed adeguare consensualmente le disposizioni della presente convenzione e dei suoi allegati.
3. Le parti dichiarano che i dati personali forniti con la presente Convenzione sono esatti e corrispondono al vero.

La presente Convenzione sarà inviata ai competenti organi di controllo per i seguiti di competenza.

ALLEGATI:

A) Quadro delle attività e dei costi.

Roma, lì 21 agosto 2023

Per il Ministero dell'Istruzione e del Merito
IL DIRETTORE GENERALE
Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la
valutazione e l'internazionalizzazione del sistema
nazionale di istruzione
Dott. Fabrizio MANCA

Per Associazione CIMEA
IL DIRETTORE GENERALE
Associazione CIMEA
Dott. Luca LANTERO